



**CAPITANERIA DI PORTO
MARINA DI CARRARA**

Ordinanza n°15 /06 in data 29 aprile 2006

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE





MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO E CIRCONDARIO MARITTIMO DI MARINA DI CARRARA

*Ordinanza di sicurezza balneare
n° 15/2006*

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Marina di Carrara,

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Marina di Carrara, che comprende il territorio dei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso;

Vista la Legge 3 aprile 1989, n° 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;

Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;

Visto il D.P.R. 2 luglio 2004 n°184 “Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;

Visto l'art.105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'art.9 della Legge 16 marzo 2001, n°88;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 “Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega delle regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

Vista la Legge Regione Toscana 1 dicembre 1998, n° 88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112”;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la Legge 08 luglio 2003, n° 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

Visto il D.lgs 18 luglio 2005 n.171 “ Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n.172;

Visto il Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n° 478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205”;

Visto il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio

Ritenuto necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

Considerato che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;

Vista la propria ordinanza n° 15 in data 3 maggio 2004, disciplinante ai sensi dell'art. 8 della legge 172/2003, i limiti di navigazione dalla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Marina di Carrara;

Vista la propria ordinanza n° 16 in data 3 maggio 2004 disciplinante, nell'ambito del Circondario marittimo di Marina di Carrara, gli aspetti relativi alla sicurezza dei natanti e delle unità da diporto, la pratica dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del rimorchio galleggiante comunemente denominato "banana boat", dell'uso delle tavole con aquilone (kite surf), della navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf – kitesurf) e natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 mq, della navigazione ed uso degli acquascooter o moto d'acqua e natanti similari, nonché l'esercizio della locazione e/o noleggio dei natanti da diporto utilizzati in attività ricreative e turistiche;

Visti gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art.1. Disposizioni Generali.

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia, per quanto ragionevole, omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.

2. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dal comune ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una **bandiera rossa** ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.

3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvataggio. Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. In tal caso le stesse amministrazioni civiche devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all'immediato ripristino della stessa.

4. E' consentito, previa autorizzazione di questa Capitaneria di Porto, che i comuni costieri o più titolari di concessioni possano assicurare il servizio di salvataggio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa, fermo restando l'obbligo per ogni concessionario di mantenere sempre disponibili all'uso i propri mezzi di salvataggio. Per una migliore funzionalità del servizio di salvataggio l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche alla ubicazione delle postazioni di salvataggio o prevedere più assistenti bagnanti per ogni postazione. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio.

5. Le colonie marine debbono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, qualora vi sia frequenza di spiaggia.

Art.2. Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di **300** metri dalle spiagge è prioritariamente destinata alla balneazione.

1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di **50 metri** l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento.

1.2. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”**.

1.3. I concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt.1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo.

2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le **08:30** e le **19:30 E' VIETATO:**

2.1 il transito di qualsiasi **unità navale**, windsurf e Kitesurf compresi, ad eccezione dei **natanti da diporto** tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili e **delle moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate**. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, **“Servizio campionamento”**, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

2.2 l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

2.3 le zone di mare prospicienti invece le coste a picco possono essere attraversate, ai fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa.

2.4 E' altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

2.5 Chiunque compia attività subacquee (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) è obbligato a segnalare la propria presenza con appositi palloni (di colore rosso con banda trasversale bianca) o con analoghi segnali issati su unità navali.

Art.3. Zone di mare vietate alla balneazione.

1. La balneazione **E' VIETATA** :

- nei porti;
- nel raggio di metri 100 dalle imboccature dei porti, dalle strutture portuali e dalle navi ancorate in attesa di ormeggio nella rada del porto di Marina di Carrara;
- fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- nei canali e nei corsi d'acqua che sfociano in mare;
- nello specchio acqueo che si estende per 340 metri verso sud-est dalla foce del torrente Lavello, ivi compresa la foce dello stesso per la presenza di relitti subacquee;
- nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera a ponente del Bagno Fausto di Marina di Massa località Partaccia (e antistante il campo boe in concessione al Rimessaggio Marchini) per la presenza di unità in movimento;
- nello specchio acqueo sottostante il pontile di Marina di Massa e fino alla distanza di 5 metri dallo stesso;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

2. Nelle spiagge e nello specchio acqueo antistante le aree demaniali ubicate nel Comune di Massa occupate dall'Associazione Nautica Ronchi, dalla Colonia Villa Maria Freschi, dal Bagno Monia e tra il Bagno Bemi ed il Bagno Roma, è **pericolosa la balneazione** ed in particolare l'effettuazione di tuffi da terra e da mare per la presenza di setti sommersi perpendicolari alla costa realizzati in via sperimentale dalla Regione Toscana a fini antierosivi con sacchi di propilene riempiti con materiali inerti ed aventi le dimensioni rispettivamente di larghezza massima 5 metri e lunghezza 120 metri, larghezza massima 5 metri e lunghezza 200 metri, larghezza massima 5 e lunghezza

200 metri, larghezza massima 5 e lunghezza 200 metri. Il Comune di Massa deve indicare il suddetto pericolo mediante idonea cartellonistica.

Art.4. Servizio di salvataggio.

1. Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore 09,00 alle ore 19,00. I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite nella **“scheda informativa” in allegato n° 1** alla presente ordinanza.

Il servizio di salvataggio, in ragione di un assistente ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni, deve essere assicurato con assistenti muniti dei seguenti brevetti in corso di validità:

- a) brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento - contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
- b) brevetto di "Bagnino per Salvataggio" rilasciato dalla Soc. di Salvamento di Genova;

Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

Nel caso sia presente una piscina, il responsabile dell'impianto deve assicurare apposito servizio di salvataggio nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme di comune prudenza.

Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13:30 e 15:30 è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori anziché per ogni singolo stabilimento. In tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata.

In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 09,00 e dopo le ore 19,00) devono essere issate contemporaneamente la bandiera rossa e gialla.

2. Gli assistenti, durante l'orario di balneazione, devono :

- indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "Salvataggio";
- essere dotati di fischietto;
- essere impiegati per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua mediante l'invio della **scheda di segnalazione in allegato n° 2** alla presente ordinanza, secondo le modalità in essa indicate;
- stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo comma 3, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.

3. Presso ogni postazione di salvataggio – dotata di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 1,80 metri - devono essere prontamente disponibili, in prossimità della battigia:

- un binocolo;
- due salvagenti anulari o del tipo “bay-watch”, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, da posizionarsi in prossimità della battigia, oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo saldamente ancorato al terreno, lunga almeno 300 metri e munita di cintura o bretella o di salvagente anulare;
- un paio di pinne;
- un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta **“SALVATAGGIO”** ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

E' data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- apposita comunicazione alla autorità marittima da parte del responsabile del servizio di salvamento contenente una dichiarazione con cui lo stesso si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua ed il numero e le caratteristiche dei mezzi utilizzati;
- titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta **“SALVATAGGIO”**;
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella rigida, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;

- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di dispositivo di retromarcia;
- la moto d'acqua deve essere dotata di pinne con fascia posteriore di regolazione, coltello, cima di traino con moschettoni, idoneo casco protettivo per ogni persona a bordo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio, stacco di massa di scorta, fischiello, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

4. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
5. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
6. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - 6.1 tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione;
 - 6.2 una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - 6.3 un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - 6.4 una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
7. Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 6 del presente articolo.

Art.5. Disciplina della pesca.

1. Esercizio della pesca.

1.1. L'esercizio di **qualsiasi** tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 1.2., **E' VIETATO** nelle fasce di mare di metri **300** dalle spiagge durante la stagione balneare tra le ore **08:30** e le **19:30**.

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.

1.2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.

1.3. **E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.

1.4. Chiunque esercita attività subacquee diversa dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo.

Art.6. Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti (c.d. banana boat)

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al **paracadutismo ascensionale** ed al rimorchio galleggianti comunemente denominati **"banana boat"**. La materia è altresì disciplinata dalle ordinanze n° 15 e n° 16 entrambe in data 3 maggio 2004, citate in premessa.

1. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a metri **10**;
- profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
- delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a **20** metri nei primi 100 metri e successivamente a **50** metri;
- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
- nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura "**RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE**".

2. L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1.

2.1 Norme specifiche di comportamento.

Ai fini della sicurezza della balneazione:

- a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
- c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
- d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

Art.8. Disposizioni particolari per i jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari.

Fermo restando quanto previsto dal D.lgs 18 luglio 2005 n°171 e dal DPR 9 ottobre 1997 n° 431 in materia di requisiti previsti per la conduzione dei jet-sky (scooter d'acqua e natanti similari), la navigazione di tali unità è disciplinata dalle ordinanze n° 15 e n° 16 entrambe in data 3 maggio 2004, citate in premessa.

Art. 9. Locazione e noleggio dei natanti da diporto

Fermo restando quanto previsto in materia dal D.lgs 18 luglio 2005 n°171, la locazione e il noleggio di natanti da diporto è disciplinato dalle ordinanze n° 15 e n° 16 entrambe in data 3 maggio 2004, citate in premessa.

Art.10. Prescrizioni particolari

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è vietato:

- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge.

2. Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995, è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle Ordinanze balneari emanate dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio ricadono le predette aree.

Art.11. Disposizioni finali.

1. La presente ordinanza, unitamente **all'allegato n° 3**, deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n° 10 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 02 maggio 2005.

3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisce reato ovvero

diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo, agli albi dei Comuni rivieraschi e consultabile alla pagina "web" www.guardiacostiera/marinadicarrara/ordinanze.cfm

Marina di Carrara, lì 29 aprile 2006

Firmato

IL COMANDANTE

C.F.(CP) Mario MELILLO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Marina di Carrara

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera denominato _____ località _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società) Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ () in via _____ n° _____ N° identificativo dello stabilimento balneare _____ Colorazione degli ombrelloni _____ Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____ Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____
Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima	

Parte da compilare a cura degli/ll'addetti/lo alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

QUADRO B	1. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ <i>Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:</i> 2. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ 3. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
-----------------	---

Principali obblighi previsti dalla Ordinanza di Sicurezza Balneare in materia di servizi di salvataggio e sicurezza delle spiagge

- Mantenere operativi i servizi di salvataggio nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari secondo gli orari e con le modalità indicate nella citata ordinanza;
- Se si intende operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dal Comune territorialmente competente ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre, negli altri giorni, lo stabilimento resterà aperto soltanto per elio terapia e dovrà issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"
- Durante l'orario di balneazione (ore 09.00 – 19.00) il servizio di salvataggio deve essere assicurato da assistenti muniti dei previsti brevetti in corso di validità.
- Se il fronte della concessione non supera gli 80 metri è sufficiente un unico addetto, qualora l'estensione superi detto limite, è necessario un ulteriore assistente ogni 80 metri di arenile e frazione. Deve essere previsto, inoltre, n° 1 bagnino di salvataggio per ogni piscina.
- L'assistente ai bagnanti deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" ed essere dotato di fischietto. Egli non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato. L'assistente ai bagnanti deve stazionare nella citata postazione oppure in mare sull'imbarcazione di servizio;
- Presso ogni postazione di salvataggio - ove deve ubicarsi una idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 1,80 metri - devono essere prontamente disponibili, in prossimità della battigia: un binocolo; due salvagenti anulari o del tipo "bay-watch", con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, da posizionarsi in prossimità della battigia, oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo saldamente ancorato al terreno, lunga almeno 300 metri e munita di cintura o bretella o di salvagente anulare; un paio di pinne; un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi. L'utilizzo della moto d'acqua come mezzo nautico integrativo da destinare al servizio di salvamento deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 4.4 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare.
- Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale adibito a primo soccorso dove sono tenute pronte all'uso le prescritte dotazioni di pronto soccorso.
- Esporre un tabellone con scritta plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo, con relativi significati, previsti dall'Ordinanza stessa, segnalare con idonee ed apposite boe di colore rosso le zone a mare potenzialmente pericolose per i bagnanti; issare su un pennone installato in posizione ben visibile una bandiera rossa quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo; segnalare la zona di mare destinata alla balneazione (300 mt. dalla costa) con boe di colore rosso.

Eventuali violazioni della stessa saranno perseguibili, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito e fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare, ai sensi degli artt. 673 C.P., artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Firme del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'gli addetto/i alla sorveglianza
(nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)

DIREZIONE MARITTIMA DELLA TOSCANA
 Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Marina di Carrara

SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI -2006

STRUTTURA BALNEARE	
LOCALITA'	
COMUNE	
DATA	
ORA	
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri.....
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> </div>
SESSO ETA' M F 	
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
ANNOTAZIONI	
Nome assistente bagnanti compilatore	

La scheda deve essere fatta pervenire (anche via fax:n° **0585647444** o E-mail:marinadicarrara@guardiacostiera.it) entro 24 ore dall'evento alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, direttamente o tramite la Delegazione di Spiaggia di Marina di Massa (fax n° **0585869977**) -


SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO

**ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE
DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 19,00**

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9,00 A.M. TO 7,00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZEIT GARANTIERT VON 9,00 BIS 19,00

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00




TALE SERVIZIO È EFFETTUATO IN FORMA RIDOTTA DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 15,30

SUCH SERVICE IS PERFORMED ON A SMALL FORM FROM 1,30 P.M. TO 3,30 P.M.


VON 13,30 BIS 15,30 WIRD DIE LEISTUNG VERMINDERT

LE SERVICE EST EFFECTUÉ EN FORME RÉDUITE DE 13H30 À 15H30

NON È ASSICURATA NESSUNA FORMA DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO AL DI FUORI DEGLI ORARI SUDETTI (DALLE 19,00 ALLE 09,00)




OUT OF THIS HOURS NO BEACH-ASSISTANCE AND RESCUE ASSURED (FROM 7,00 P.M. TO 9,00 A.M.)



KEINE LEISTUNG WIRD AUßERHALB DER BERGENANNTEN BADEZEIT GARANTIERT (VON 19,00 BIS 9,00)

NE SONT PAS GARANTIS AVANT ET APRES CES HEURES AUCUN SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE (DE 19H00 À 9H00)



STATO DI PERICOLO !

DANGER!

DANGER!

GEFAHR!